



**COMUNE PIEVE DI
SOLIGO
PIAZZA VITTORIO
EMANUELE II, 1
31053 PIEVE DI SOLIGO
TV
CF 00445940265**

**DISCIPLINARE DI GARA
APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL
COMUNE DI
PIEVE DI SOLIGO**

Dalle ore 24.00 del:	31.12.2022
Alle ore 24.00 del:	31.12.2025

INDICE

ART.	VOCE INDICE
	PREMESSE
1	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
1.1	DOCUMENTI DI GARA
1.2	CHIARIMENTI
1.3	COMUNICAZIONI
2	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
2.1	DURATA
2.2	OPZIONI E RINNOVI
3	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
4	REQUISITI GENERALI
5	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
5.1	REQUISITI DI IDONEITA
5.2	REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
5.3	REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE
5.4	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
5.5	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
6	AVVALIMENTO
7	SUBAPPALTO
8	GARANZIA PROVVISORIA
9	[FACOLTATIVO] SOPRALLUOGO
10	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
11	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
12	SOCCORSO ISTRUTTORIO
13	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
13.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
13.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
13.3	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
13.4	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
13.5	CAMPIONI [IN CASO DI RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DI CAMPIONI]
13.6	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
14	OFFERTA TECNICA
15	OFFERTA ECONOMICA
16	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
16.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (NON PREVISTI)
16.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA
16.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA
16.4	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

17	COMMISSIONE GIUDICATRICE (NON PREVISTA)
18	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
19	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
20	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
21	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
22	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
23	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
24	[FACOLTATIVO CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE]
25	CODICE DI COMPORTAMENTO
26	ACCESSO AGLI ATTI
27	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
28	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
	ULTERIORI SPECIFICHE
29	GARANZIA DEFINITIVA
30	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
31	INFORMAZIONI INERENTI GLI INTERMEDIARI

PREMESSE

In esecuzione della determinazione a contrarre n. 586 del 20/09/2022, il Comune di Pieve di Soligo ha determinato di affidare i Servizi assicurativi per il periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2022 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2025 e la Provincia di Treviso, in qualità di Stazione Unica Appaltante, in data 22.09.2022 ha indetto una procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative "Polizza All Risks Patrimonio, Polizza RCT/O, Polizza RCA Libro Matricola, Polizza Kasko Mezzi Ente, Amministratori e Dipendenti, Polizza Infortuni cumulativa, Polizza Tutela Giudiziaria, Polizza RC Patrimoniale" del Comune di Pieve di Soligo per il periodo suddetto.

A conclusione della procedura di gara sopra indicata i lotti relativi alle Polizze:

- All Risks Patrimonio;
- Kasko Mezzi Ente, Amministratori e Dipendenti;
- Tutela Giudiziaria

sono andati deserti, pertanto il Comune di Pieve di Soligo con il presente avviso indice una nuova procedura di affidamento nella forma della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio di cui all'articolo 95, comma 4, lettera b) del medesimo decreto, ovvero a favore della ditta che avrà presentato l'offerta al minor prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Pieve di Soligo [codice NUTS: ITH34].

LOTTO	CUI	CIG
LOTTO 1: POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO	S00445940265202200008	95090761C2
LOTTO 4: POLIZZA KASKO MEZZI ENTE, AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	S00445940265202200011	9509125A2F
LOTTO 6: POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA	S00445940265202200013	9509170F50

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Angela Tomasi, Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Pieve di Soligo.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) avviso di manifestazione di interesse;
- b) disciplinare di gara;
- c) progetto *ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice*;
- d) schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative del DGUE (Allegato A);
- e) capitolato speciale descrittivo e prestazionale nonché schema di polizza;
- f) documento di gara unico europeo in formato elettronico;
- g) Allegati C – Offerta economica.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”.

1.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte all'indirizzo di posta elettronica segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”.

E' onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- b) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- c) alla richiesta di offerta migliorativa;
- d) al sorteggio di cui all'articolo 20;
- e) all'aggiudicazione;
- f) all'esclusione;
- g) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- h) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso il comune di Pieve di Soligo e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non

ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti e il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

n.	Descrizione servizi/beni	CPV P	Importo annuo soggetto a ribasso per singolo lotto
1	LOTTO 1: POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO CIG: 95090761C2	66515000-3 Servizi di assicurazione contro danni o perdite	€ 14.800,00
4	LOTTO 4: POLIZZA KASKO MEZZI ENTE, AMMINISTRATORI E DIPENDENTI CIG: 9509125A2F	66514110-0 Servizi di assicurazione di autoveicoli	€ 2.800,00
6	LOTTO 6: POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA CIG: 9509170F50	66513100-0 Servizi di assicurazione protezione legale	€ 4.200,00
A) Importo totale soggetto a ribasso			€ 65.400,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€ 0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara			€ 65.400,00 di cui costi della manodopera per servizio Stimati nello 0,06% del costo del servizio

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Ente.

2.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni), relativa a ciascun lotto, è la seguente:

LOTTO 1: POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO CIG: 95090761C2	La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi (dal 31.12.2022 al 31.12.2025).
LOTTO 4: POLIZZA KASKO MEZZI ENTE, AMMINISTRATORI E DIPENDENTI CIG: 9509125A2F	La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi (dal 31.12.2022 al 31.12.2025).
LOTTO 6: POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA CIG: 9509170F50	La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi (dal 31.12.2022 al 31.12.2025).

2.2 OPZIONI E RINNOVI

<p>LOTTO 1: POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO CIG: 95090761C2</p>	<p>La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata, per un massimo di mesi 3 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la percentuale sia in aumento sia in diminuzione del 5% al fine della regolazione del premio, nonché in caso di attivazione in corso di contratto di ulteriori garanzie e/o coperture, con le modalità di cui al CSA. L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, è pari ad € 50.505,00 (incluse le opzioni).</p>
<p>LOTTO 4: POLIZZA KASKO MEZZI ENTE, AMMINISTRATORI E DIPENDENTI CIG: 9509125A2F</p>	<p>La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata, per un massimo di mesi 3 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la percentuale sia in aumento sia in diminuzione del 5% al fine della regolazione del premio, nonché in caso di attivazione in corso di contratto di ulteriori garanzie e/o coperture, con le modalità di cui al CSA. L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, è pari ad € 9.555,00 (incluse le opzioni).</p>
<p>LOTTO 6: POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA CIG: 9509170F50</p>	<p>La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata, per un massimo di mesi 3 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la percentuale sia in aumento sia in diminuzione del 5% al fine della regolazione del premio, nonché in caso di attivazione in corso di contratto di ulteriori garanzie e/o coperture, con le modalità di cui al CSA. L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è pari ad € 14.332,50 (incluse le opzioni).</p>

Il valore globale stimato dell'appalto è pari, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, a:

n. Lotto	Descrizione servizi/beni	CPV (P)	PREMIO ANNUALE al netto delle imposte in Euro	PREMIO TOTALE, al netto delle imposte per tutta la durata dell'appalto (36 mesi) in Euro	PREMIO TOTALE, al netto delle imposte opzione di proroga (massimo mesi 3) in Euro	PREMIO TOTALE al netto delle imposte per opzione ex art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in Euro	IMPORTO COMPLESSIVO al netto delle imposte ai sensi dell'art 35 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivo di proroga ed opzioni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) come meglio specificato nel Progetto del Servizio in Euro
1	LOTTO 1: POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO CIG: ____	66515000-3 Servizi di assicurazione contro danni o perdite	€ 14.800,00	€ 44.400,00	€ 3.700,00	€ 2.405,00	€ 50.505,00
4	LOTTO 4: POLIZZA KASKO MEZZI ENTE, AMMINISTRATORI E DIPENDENTI CIG: ____	66514110-0 Servizi di assicurazione di autoveicoli	€ 2.800,00	€ 8.400,00	€ 700,00	€ 455,00	€ 9.555,00
6	LOTTO 6: POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA CIG: ____	66513100-0 Servizi di assicurazione protezione legale	€ 4.200,00	€ 12.600,00	€ 1.050,00	€ 682,50	€ 14.332,50
TOTALI			€ 21.800,00	€ 65.400,00	€ 5.450,00	€ 3.542,50	€ 74.392,50

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare *al singolo lotto* in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa *al singolo lotto* in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa *al singolo lotto* in aggregazione di rete di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta per la medesima gara *al singolo lotto* in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, *al singolo lotto*. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale. In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale. I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare per lotti diversi nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni lotto. I medesimi consorziati esecutori e gli operatori economici raggruppati possono partecipare ad altri lotti da soli o in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi con altri operatori.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è

dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) **iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (**compilando la parte IV, lett. A, punto 1 del DGUE**);

b) **per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:** di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare;

c) **per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia:** di possedere l'assenso dell'IVASS all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria

oppure:

di possedere l'autorizzazione dell'IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale ovvero l'autorizzazione rilasciata dal paese di provenienza (**compilando la Parte IV, lett. A, punto 2 del DGUE**).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA (NON PREVISTI)

5.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE (NON PREVISTO)

5.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE (E COASSICURAZIONI)

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una subassociazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al **punto 5.1 REQUISITI DI IDONEITA' lett. a)** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo all'iscrizione all'IVASS punto 5.1 REQUISITI DI IDONEITA' lett. b)** deve essere posseduto da:

- ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

5.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane **di cui al punto 5.1. REQUISITI DI IDONEITA' lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il **requisito relativo all'iscrizione all'IVASS punto 5.1 REQUISITI DI IDONEITA' lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dell'appalto.

6. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 5.2 e 5.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 5.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino *al singolo lotto* sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto relativa ad ogni singolo lotto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

8. GARANZIA PROVVISORIA (NON RICHIESTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 4 DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.)

9. SOPRALLUOGO (NON PREVISTO)

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non è previsto il contributo Anac a carico dell'operatore economico in quanto l'appalto non ha un importo complessivo, relativo ai singoli lotti, pari o superiore a euro 150.000,00.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione relativa alla procedura deve essere presentata esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo del Comune di Pieve di Soligo – segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it – indicando quale **OGGETTO** della comunicazione “**APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 2023/2025 – LOTTO – NON APRIRE**”.

La Pec dovrà essere composta esclusivamente da due cartelle zip, la prima denominata **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, la seconda **OFFERTA ECONOMICA LOTTO**

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la ulteriore eventuale documentazione richiesta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore le **ore 12:30** del **05.12.2022** a pena di irricevibilità. Il Comune di Pieve di Soligo non accetterà offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario di ricezione della Pec.

Le operazioni di invio di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

La documentazione relativa alla procedura è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

C – **Offerta economica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.**

L'operatore economico ha facoltà di inviare al Comune di Pieve di Soligo offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione se redatti in lingue diverse dalla lingua italiana devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato

collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto, i soggetti che le devono rendere e le modalità con cui inoltrare la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico deve inviare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative del DGUE (Allegato A) ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) PASSoe;
- 4) documentazione in caso di avalimento di cui al punto 13.4;
- 5) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.6.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A *Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE*.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del D.L. n. 76/20. Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorzata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 c-bis,) c-ter), c-quater), f-bis), f-ter), del Codice;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare al singolo lotto in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di impegnarsi a mantenere ferma la propria offerta per mesi sei dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante del Comune di Pieve di Soligo reperibile al link: <https://www.comune.pievedisoligo.tv.it/c026057/zf/index.php/atti-generalis> del sito del Comune di Pieve di Soligo e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere consapevole che le Amministrazioni comunali si riservano il diritto, per il lotto di pertinenza, di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente i contratti anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa ove ricorra una di tali circostanze, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per lotto, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio di ogni singola Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute per singolo lotto, per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

In caso di incorporazione, fusione societaria, cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara

quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-*bis*, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria scansionato e firmato digitalmente (tale Passoe non va allegato ma semplicemente acquisito al fine di consentire al concorrente di creare il proprio Passoe che contenga così i dati dell'ausiliaria, la quale deve provvedere alla sua sottoscrizione).

ATTENZIONE: va prodotto un PASSOE singolo per ciascun lotto a cui si intende partecipare e non un PASSOE multiplo comprensivo di tutti i lotti di interesse.

13.5 CAMPIONI [NON PREVISTI]

13.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14. OFFERTA TECNICA (NON PREVISTA)

15. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico invierà **firmata digitalmente**, per ogni singolo lotto, una offerta economica, utilizzando, limitatamente ai campi editabili, lo schema di offerta Allegato "C" relativo a ciascun lotto per il quale si partecipa, nel quale sono richiesti dati specifici che devono essere congruenti con l'offerta da sistema formulata (N.B.: i file editabili sono apribili e lavorabili utilizzando il programma OPEN OFFICE liberamente scaricabile dal sito ufficiale <http://www.openoffice.org/>.)

All'interno dello schema di offerta dovranno altresì essere indicati:

- la stima dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- la stima dei costi del personale, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

ATTENZIONE IL FILE CONTIENE FORMULE MATEMATICHE GIA' IMPOSTATE PERTANTO LA STAMPA E LA COMPILAZIONE A MANO DELLO STESSO PUO' COMPORTARE DISCREPANZE NEL CALCOLO DEI RIBASSI OFFERTI E DEGLI IMPORTI COMPLESSIVI

All'interno della cartella zip "**OFFERTA ECONOMICA**" potranno altresì essere previste in via facoltativa ulteriori due sottocartelle contenenti:

- **(facoltativo)** le giustificazioni relative all'offerta anomala (N.B. al solo fine di velocizzare la tempistica di gara, si invitano i concorrenti a presentare, ai sensi dell'art. 97, comma 1 del Codice, le giustificazioni sul prezzo proposto nell'offerta, da inserire, in separata cartella zip recante la dicitura **"GIUSTIFICAZIONI"**. La mancata presentazione delle suddette giustificazioni non costituisce causa di esclusione, trattandosi di mera facoltà. Si precisa che la cartella zip contenente le giustificazioni sarà aperta solo nel caso in cui dovesse essere avviata la procedura di verifica di congruità delle offerte ritenute anormalmente basse. Nelle giustificazioni si dovrà tener conto, a titolo esemplificativo, di quanto offerto nella parte tecnica, dei costi della sicurezza e del personale, delle spese generali e di contratto e dell'utile di impresa);

- **(facoltativo)** le spiegazioni relative ai costi della manodopera (N.B. al solo fine di velocizzare la tempistica di gara, si invitano i concorrenti a presentare, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, le spiegazioni relative ai costi della manodopera e al rispetto dell'art. 97, comma 5 lettera d), da inserire, in separata cartella zip recante la dicitura **"MANODOPERA"**. La mancata presentazione delle suddette spiegazioni non costituisce causa di esclusione, trattandosi di mera facoltà. Si precisa che la busta contenente le spiegazioni sarà aperta solo nel caso in cui l'offerta presentata risultasse prima in graduatoria. Si dovranno fornire, a titolo esemplificativo, spiegazioni con riguardo al CCNL applicato, alla qualifica e al numero ore annue stimate per il personale impiegato nel servizio).

IMPORTANTE:

Si precisa che ai fini dei calcoli nelle tabelle excel di attribuzione del punteggio saranno seguite le seguenti regole:

- in caso di criteri discrezionali il punteggio del commissario sarà espresso fino alla seconda cifra decimale; (NON PREVISTO)
- in caso di criteri discrezionali la media dei punteggi dei commissari sarà arrotondata alla terza cifra decimale; (NON PREVISTO)
- i punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale;
- i coefficienti Ci saranno arrotondati fino alla terza cifra decimale.

IMPORTANTE:

Nel caso di discordanza tra i valori espressi nell'allegato C, percentuale di ribasso e importo complessivo ribassato, prevarrà la percentuale di ribasso indicata.

Il punteggio relativo all'offerta economica verrà assegnato in seduta pubblica dal RUP secondo i parametri illustrati al par. 16.3 **"METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA"**.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3 del sopra citato Decreto Legislativo.

La valutazione dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

LOTTO 1: POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA ECONOMICA	100
TOTALE	100
LOTTO 4: POLIZZA KASKO MEZZI ENTE, AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	PUNTEGGIO MASSIMO

OFFERTA ECONOMICA	100
TOTALE	100
LOTTO 6: POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA ECONOMICA	100
TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (NON PREVISTI)

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA (NON PREVISTI)

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato per ciascun lotto tramite la formula della **interpolazione lineare** come indicato nelle sottostanti tabelle:

LOTTO 1: POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO

N°	DESCRIZIONE	FORMULA ATTRIBUZIONE COEFFICIENTE	PUNTI MAX
1	PERCENTUALE (%) DI RIBASSO OFFERTO rispetto all'importo a base di gara: premio annuo al netto delle imposte pari ad € 14.800,00	$C_i = (R_i / R_{max})$ dove C_i = coefficiente del concorrente i-esimo variabile tra 0 e 1 R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente	100

LOTTO 4: POLIZZA KASKO MEZZI ENTE, AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

N°	DESCRIZIONE	FORMULA ATTRIBUZIONE COEFFICIENTE	PUNTI MAX
1	PERCENTUALE (%) DI RIBASSO OFFERTO rispetto all'importo a base di gara: premio annuo al netto delle imposte pari ad € 2.800,00	$C_i = (R_i / R_{max})$ dove C_i = coefficiente del concorrente i-esimo variabile tra 0 e 1 R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente	100

LOTTO 6: POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA

N°	DESCRIZIONE	FORMULA ATTRIBUZIONE COEFFICIENTE	PUNTI MAX
----	-------------	-----------------------------------	-----------

1	PERCENTUALE (%) DI RIBASSO OFFERTO rispetto all'importo a base di gara: premio annuo al netto delle imposte pari ad € 4.200,00	$C_i = (R_i/R_{max})$ dove C_i = coefficiente del concorrente i-esimo variabile tra 0 e 1 R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente	100
---	---	--	------------

****ATTENZIONE: SI PRECISA CHE SARANNO CONSIDERATE PARZIALI E PERTANTO NON SARANNO AMMESSE LE OFFERTE ECONOMICHE CHE PRESENTINO LA MANCATA QUOTAZIONE DI UNO O PIU' DEI CRITERI ECONOMICI (PER "MANCATA QUOTAZIONE" SI INTENDE IL CAMPO/CELLA LASCIATO VUOTO O PRIVO DI INDICAZIONE DI UN VALORE NUMERICO). INOLTRE, SARANNO PARIMENTI ESCLUSE LE OFFERTE IL CUI VALORE OFFERTO SIA SUPERIORE ALLA BASE DI GARA INDICATA.**

16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il RUP, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi (inclusa l'offerta economica), procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio mediante applicazione della formula che segue:

$$P_i = C_i X P_{max}$$

P_i = singolo punteggio attribuito al concorrente i-esimo

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per ogni singolo criterio

P_{max} = massimo punteggio conseguibile per ciascun criterio.

Il punteggio di ciascuna offerta è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti per ciascun criterio, inclusi i punteggi tabellari.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE (NON PREVISTA)

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 05.12.2022, alle ore 15:00.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite pubblicazione sul sito del Comune di Pieve di Soligo – sezione Amministrazione Trasparente.

Potranno partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

E' fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte economiche relativamente a ciascun singolo lotto, sono indicate al precedente punto 18.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP, in una o più sedute pubbliche, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

Il RUP in seduta pubblica procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 16 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro tre giorni lavorativi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 1.3. E' collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il RUP procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 1.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP in seduta pubblica redige e comunica la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP chiude la seduta e procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP provvede a comunicare tempestivamente i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Trattandosi di procedura la cui aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, al fine della determinazione della soglia di anomalia della offerta, si procederà, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, secondo quanto disposto dai commi 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016, ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016.

Trattandosi, altresì, di procedura di gara in cui l'importo ai sensi dell'art. 35 del "Codice dei Contratti" è inferiore alle soglie comunitarie e che, per le caratteristiche del mercato, presenta carattere transfrontaliero, non si procederà all'esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia individuata come sopra precisato, come disposto all'art. 97, comma 8, del suddetto Codice come modificato dalla Legge n. 120/2020.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere per iscritto la presentazione di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. giorni 5 dal ricevimento della richiesta e/o procedere, anche mediante audizione orale, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il RUP indica il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare e di quella prevista al seguente paragrafo.

In caso di esito negativo delle verifiche si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b) del Codice, non è soggetto al termine dello Stand Still di cui al comma 9 del medesimo articolo.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato per ogni lotto in modalità elettronica secondo le norme vigenti, per mezzo di sottoscrizione del testo di polizza.

In particolare, l'Aggiudicatario provvederà ad emettere le polizze su propri modelli (frontespizi) allegando il capitolato di polizza fornito dal broker debitamente completato nelle sue parti mancanti senza apportare alcuna modifica ulteriore. Tale documento, in formato .pdf/A, dovrà essere firmato digitalmente (formato.p7m) e trasmesso via PEC al Broker per verifica della rispondenza a quanto definito in sede di gara. A seguito di tale verifica il Broker provvederà a trasmettere il documento al Contraente affinché provveda ad apporvi a sua volta la firma digitale. Il documento così sottoscritto verrà restituito per il tramite del Broker all'Aggiudicatario tramite PEC.

Il documento sottoposto a firma non dovrà contenere altri documenti (modelli privacy, tracciabilità dei flussi, clausole di responsabilità disgiunta o altro) se non il modello di polizza necessario all'emissione (frontespizio) ed il capitolato di polizza pena la non accettazione.

Le norme di cui sopra si applicheranno altresì a tutta la documentazione successiva (appendici, quietanze, ecc.).

Non sono permessi documenti su supporto cartaceo, fatto salvo per quelli espressamente previsti dalla normativa in vigore (certificati carte verdi RCA) o quelli richiesti per soddisfare richieste di terzi (es. appendici sottoscritte in originale, ecc.)

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal

bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE (NON PREVISTA DATA LA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO)

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link: <https://www.comune.pievedisoligo.tv.it/c026057/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/scaduti>.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, presentando apposita istanza via PEC all'indirizzo segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it.

Il Comune di Pieve di Soligo si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto d'accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cosiddetto difensivo, lo stesso sarà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza e di segretezza tecnico/commerciale.

In carenza della dichiarazione adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice e/o qualora ne ravvisi le condizioni, il comune di Pieve di Soligo accoglierà la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente controinteressato e le offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Veneto.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

ULTERIORI SPECIFICHE DATA LA TIPOLOGIA DI APPALTO

29. GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una garanzia definitiva fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

A) rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido

con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;

B) rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;

C) impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

La fideiussione dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia è ridotto del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia definitiva verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ULTERIORI SPECIFICHE RELATIVE AL CONTRATTO DI POLIZZA

30. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Al riguardo, si precisa che l'Amministrazione Comunale non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto, tranne che si tratti di microimprese o piccole imprese secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, bensì è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria stessa di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora la Ditta aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, L'Ente sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

31. INFORMAZIONI INERENTI GLI INTERMEDIARI

Il Comune si avvale di Intermedia I.B. S.r.l., in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.

La remunerazione del Broker è posta a carico dell'Aggiudicatario del contratto, nella misura percentuale applicata ai premi al netto delle imposte e secondo le scadenze come di seguito indicato:

Lotti	% remunerazione Broker fino al 31.12.2023
LOTTO 1: POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO CIG: 95090761C2	10,00%
LOTTO 4: POLIZZA KASKO MEZZI ENTE, AMMINISTRATORI E DIPENDENTI CIG: 9509125A2F	10,00%
LOTTO 6: POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA CIG: 9509170F50	10,00%

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del Broker.

La scadenza del contratto di brokeraggio è il 31.12.2023.